

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/357/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° giugno 1999, recante modifica della decisione 1999/319/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ)** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1158/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10

Regolamento (CE) n. 1159/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 12

Regolamento (CE) n. 1160/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 14

Regolamento (CE) n. 1161/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 16

Regolamento (CE) n. 1162/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1133/1999 relativo alla fornitura di carni bovine alla Russia ... 17

- ★ **Regolamento (CE) n. 1163/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, che determina, per la campagna 1999, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità** ... 20

- * **Regolamento (CE) n. 1164/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1998/1999** 22

Regolamento (CE) n. 1165/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso 24

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli stati membri

1999/358/CE, CECA, Euratom:

- * **Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli stati membri, del 26 maggio 1999, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee** 25

Consiglio

1999/359/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, che nomina un membro del Comitato delle regioni** 26

1999/360/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 25 maggio 1999, che nomina un membro del Comitato delle regioni** 27
-

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1076/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero (GU L 131 del 27.5.1999) 28

Rettifica del regolamento (CE) 1135/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, che indice una seconda gara per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia (GU L 135 del 29.5.1999) 28

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1999

recante modifica della decisione 1999/319/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ)

(1999/357/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 1999/318/PESC ⁽¹⁾ adottata dal Consiglio il 10 maggio 1999 concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (FRJ) e la relativa decisione di attuazione 1999/319/PESC ⁽²⁾,

considerando che è necessario aggiornare l'elenco di cui all'articolo 1 della decisione 1999/319/PESC, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune 1999/318/PESC,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 1999/319/PESC del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Le persone cui si applica l'obbligo di non ammissione di cui all'articolo 1 della posizione comune 1999/318/PESC sono le seguenti:

Milosevic Slobodan	Presidente della RFJ
<i>Famiglia di Milosevic</i>	
Gajic-Milosevic Milica	Nuora
Markovic Mirjana	Moglie
Milosevic Borislav	Fratello
Milosevic Marija	Figlia
Milosevic Marko	Figlio
<i>Governo della RFJ</i>	
Antic Bozidar	Vice ministro, Ministro del commercio (estero)
Beric Velizar	Ministro dello sport
Bogdanovic Radmilo	Capo della commissione per la sicurezza del Parlamento federale
Bozovic Srdja	Portavoce, Camera federale delle Repubbliche
Bulatovic Momir	Primo ministro
Bulatovic Pavle	Ministro della difesa
Dazivoda Bozidar	Ministro delle finanze

⁽¹⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 3.

Dragas Mirjana	Vice ministro, Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Drobnjakovic Dejan	Ministro dei trasporti
Etinski Rodoljub	Consulente legale capo presso il Ministero degli affari esteri
Filipovic Rade	Ministro dell'economia
Ivanisevic Miroslav	Ministro del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Jevtic Milan, Magg. Gen.	Capo dell'amministrazione, Ministero della difesa
Jovanovic Zivadin	Ministro degli affari esteri
Kikic Zoran	Direttore del Dipartimento europeo, Ministero degli affari esteri
Knezevic Zoran	Ministro della giustizia
Korac Maksim	Assistente del Ministro, Ministero del lavoro, della sanità e della previdenza sociale
Ksotic Jugoslav	Ministro senza portafoglio
Kutlesic Vladan	Vice primo ministro
Latinovic Dusan	Vice ministro, Ministero della giustizia
Lilic Zoran	Vice primo ministro
Markicevic Slavenko	Vice ministro, Ministero delle telecomunicazioni
Markovic Dragan	Ministro senza portafoglio
Markovic Milisav	Vice ministro, Ministero dell'interno
Matic Goran	Ministro senza portafoglio
Minic Miomir	Portavoce, Camera federale dei cittadini
Minic Radonja	Vice ministro
Novakovic Zoran	Vice ministro, Ministero degli affari esteri
Radojevic Dojcilo	Ministro delle telecomunicazioni
Sainovic Nikola	Vice primo ministro
Sipovac Nedeljko	Ministro dell'agricoltura
Sokolovic Zoran	Ministro dell'interno
Stevanovic Aco	Vice ministro, Ministero delle telecomunicazioni
Velickovic Ljubisa, Col. Gen.	Vice ministro della difesa
Vucinic Drago	Vice ministro, Ministero delle finanze
Vujovic Nebojsa	Portavoce del Ministero degli affari esteri
Vukovic Borislav	Ministro del commercio (estero)
Vuksanovic Danilo	Vice primo ministro
Zebic Jovan	Vice primo ministro
Zelenovic Jagos	Ministro dello sviluppo, della scienza e dell'ambiente

Governo serbo

Andjelkovic Zoran	Presidente del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Babic Slobodan	Vicepresidente
Babovic Jovan	Ministro dell'agricoltura
Blazic Branislav	Ministro dell'ambiente
Bojic Milovan	Vice primo ministro
Cerovic Slobodan	Ministro del turismo

Cosic Zivota	Ministro dell'industria mineraria
Curcic Nikola	Vice ministro, Ministero dell'interno
Djogo-Antonovic Dusanka	Ministro aggiunto presso il Ministro dell'informazione
Djordjevic Vlastimir, Col. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'interno
Drobnjak Bosko	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Gojkovic Maja	Ministro senza portafoglio
Haliti Bajram	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Ivkovic Branislav	Ministro della scienza e della tecnologia
Jankovic Dragoljub	Ministro della giustizia
Karic Bogoljub	Ministro senza portafoglio
Karlicic Miljkan	Ministro aggiunto presso il Ministro dell'informazione
Kocovic Dragoljub	Ministro della gioventù e dello sport
Kovacevic Dejan	Ministro dell'edilizia
Krasic Zoran	Ministro del commercio
Lazic Djura	Ministro senza portafoglio
Marjanovic Mirko	Primo ministro
Markovic Radomir	Vice ministro, Ministero dell'interno
Markovic Ratko	Vice primo ministro
Milacic Borislav	Ministro delle finanze
Milenkovic Tomislav	Ministro del lavoro
Milicevic Lepasava	Ministro della sanità
Milutinovic Milan	Presidente
Mircic Miroslav	"Serbi della diaspora"
Misic Stojan, Magg. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'interno
Mitrovic Luka	Ministro dell'industria
Momcilov Paja	Ministro senza portafoglio
Nedeljkovic Miroslav	Ministro della famiglia
Nikolic Tomislav	Vice primo ministro
Perosevic Bosko	Presidente del consiglio esecutivo per la Vojvodina
Poplagic Gordana	Ministro dell'amministrazione locale
Popovic Miodrag	Assistente del Ministro dell'informazione
Radovanovic Milovan	Ministro per gli affari religiosi
Ristivojevic Dragisa	Vicecapo del Dipartimento di pubblica sicurezza
Sabovic Gulbehar	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Sedlak Ivan	Ministro senza portafoglio
Seselj Vojislav	Vice primo ministro
Simatovic Frenki	Capo delle forze speciali della sicurezza dello Stato
Simic Zeljko	Ministro della cultura
Smiljanovic Zivorad	Presidente del Parlamento della Vojvodina

Stevanovic Obrad	Vice ministro, Ministero dell'interno
Stojiljkovic Vlajko	Ministro dell'interno
Tabakovic Jorgovanka	Ministro per le privatizzazioni
Todorovic Drago	Ministro dei trasporti/comunicazioni
Todorovic Jovo	Ministro dell'istruzione
Tomic Dragan	Vice primo ministro
Tomic Dragomir	Vice primo ministro
Tomovic Slobodan	Ministro senza portafoglio
Vajt Ibro	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo
Vasiljevic Cedomir	Ministro senza portafoglio
Veljko Odalovic	Vicecapo dell'Okrug (distretto) nel Kosovo
Visic Radmila	Vice ministro dell'informazione
Vucic Aleksandar	Ministro dell'informazione
Zekovic Petar, Magg. Gen.	Vice ministro, Ministero dell'informazione
Zivkovic Vojislav	Membro del consiglio esecutivo provvisorio per il Kosovo

Forze armate

Antanasijevic, Magg.	Comandante del 57° battaglione di guardia confinaria della 3ª armata
Antonic, Col.	Vicecomandante del 52° corpo Pristina della 3ª armata
Arsenovic Konstantin, Ten. Col. Gen.	Stato maggiore dell'esercito jugoslavo, Capo della logistica
Cirkovic Mladen, Col.	Comandante della 15ª brigata corazzata della 3ª armata
Cvetic Lubinko	Vicecapo della Sicurezza nel Kosovo
Davidovic Grujica	Comandante del corpo delle forze armate di Uzice
Delic Bozidar, Col.	Comandante della 549ª brigata motorizzata della 3ª armata
Dimcevski Dragutin, Magg.	3ª armata
Djakovic Milan, Col.	3ª armata
Djakovic Milorad, Col.	52° corpo Pristina della 3ª armata
Djokic Dejan, Cap.	3ª armata
Djosan, Col.	Comandante della 52ª brigata di contraerea leggera della 3ª armata
Djudic, Col.	Comandante della 354ª brigata di fanteria della 3ª armata
Djurkovic Ljubinko, Ten. Col.	3ª armata
Ojdanic Dragoljub, Col. Gen.	Capo di stato maggiore dell'esercito jugoslavo
Farkas Geza, Ten. Col. Gen.	Capo della direzione "Informazione e Sicurezza", stato maggiore
Filic Bozidar, Ten. Col.	Portavoce del MUP sulle questioni inerenti al Kosovo
Gajic, Col.	Capo della direzione strategica Informazione e Sicurezza, stato maggiore
Gajic David	Capo della Sicurezza nel Kosovo
Gregar Mihajlo, Col.	3ª armata
Grikkovic Milos, Magg. Gen.	Presidente della Corte suprema militare
Gusic Miroljub	Giudice presso il tribunale militare della 3ª armata

Jelic Kisman, Col.	Comandante della 243 ^a brigata meccanizzata della 3 ^a armata
Jovic Radomir, Magg.	Comandante del 55 ^o battaglione di guardia confinaria della 3 ^a armata
Krga Bogdan, Magg. Gen.	Capo del secondo dipartimento (Informazione), stato maggiore
Lazarevic Vladimir, Magg. Gen.	Comandante del 52 ^o corpo Pristina della 3 ^a armata
Loncar Dusan, Magg. Gen.	Presidente della Commissione della RFJ per le relazioni con l'OSCE
Lukic, Col.	Comandante della 72 ^a brigata delle Forze speciali
Manic, Col.	Capo di stato maggiore della 125 ^a brigata motorizzata della 3 ^a armata
Marjanovic Radomir, Col. Gen.	Vicecapo di stato maggiore
Mihajlovic Bratislav, Cap.	3 ^a armata
Miladinovic Radenko	Giudice presso il tribunale militare della 3 ^a armata
Milojevic Vukatin, Col.	Giudice presso il tribunale militare della 3 ^a armata
Milosavljevic Milivoje, Cap. I classe	Comandante locale a Prizren
Novakovic Milivoje, Col.	Capo del Dipartimento "Informazione", stato maggiore
Obradovic Milorad, Ten. Col. Gen.	Comandante della 2 ^a armata
Obrencevic, Magg. Gen.	Capo della procura militare
Panic Dragoljub, Magg. Gen.	Vice capo di stato maggiore per le forze terrestri, stato maggiore
Pavkovic Nebojsa, Gen.	Comandante della 3 ^a armata
Radjenovic Stevan, Cap.	Capo della polizia a Lipljane
Radosavljevic Stanimir, Col.	Procuratore militare, Nis
Rakocevic Aleksander, Gen.	Capo del servizio informazioni delle forze armate jugoslave
Ristic Miroljub	MUP Kosovska Mitrovica
Samardzic Dusan, Col. Gen.	Capo dell'Ispettorato della preparazione militare, stato maggiore
Savovic Milorad, Ten. Col.	Presidente del tribunale militare della 2 ^a armata
Simic Miodrag, Ten. Col. Gen.	Capo di stato maggiore della 3 ^a armata/Nis
Susic Slavoljub, Col. Gen.	Capo del dipartimento militare presso il gabinetto presidenziale
Slivcanin Dusko, Cap. I classe	3 ^a armata
Smiljanic Spasoje, Ten. Col. Gen.	Comandante dell'aeronautica e della difesa contraerea
Sorak Goran, Magg.	Comandante del 53 ^o battaglione di guardia confinaria della 3 ^a armata
Stankovic Ivica, Cap. I classe	3 ^a armata

Stefanovic, Col.	Comandante della 52 ^a brigata d'artiglieria della 3 ^a armata
Stefanovic Radojko, Col.	Comandante locale a Gnjilane
Stojanovic Momir, Ten. Col.	Capo della Sicurezza dello Stato a Pristina
Stojimirovic, Magg. Gen.	Capo di stato maggiore presso il quartier generale della 3 ^a armata
Stojinovic Ljubisa, Magg. Gen.	Comandante del corpo di unità speciali
Todorov, Ten. Col.	Comandante della 63 ^a brigata di paracadutisti
Tomic, Ten. Col.	Comandante della 211 ^a brigata corazzata della 3 ^a armata
Trajkovic Sinisa, Col.	Capo di stato maggiore della 15 ^a brigata corazzata della 3 ^a armata
Trkulja, Col.	Comandante del corpo di unità speciali
Velickovic Ljubisa, Ten. Col. Gen.	Vice capo di stato maggiore per l'aeronautica e la difesa contraerea, stato maggiore
Zdravkovic Srba, Col.	Comandante della 243 ^a brigata motorizzata della 3 ^a armata
Zec Milan, Vice Adm	Comandante della marina
Zirojevic Zeljko, Cap I classe	Ufficiale addetto stampa, corpo Pristina della 3 ^a armata
Zivanovic Radojko, Col.	Comandante della 125 ^a brigata motorizzata della 3 ^a armata
<i>Personne vicine al regime che sostengono con le loro attività il presidente Milosevic</i>	
Acimovic Slobodan	Vicedirettore della Banca Beogradska
Andjelkovic Stanislav	Sindaco di Suva Reka
Antic Dragan	Direttore generale del "Politika A.D."
Beko Milan	Direttore della "Zastava"
Bogdanovic Aleksandar	Direttore del Centro stampa "Metropol"
Bozic Ljubinko	Sindaco di Lipljane
Bozovic Radoman	Direttore esecutivo di Genex
Buba-Morina Bratislava	JUL, Commissario serbo per i profughi, Capo della Lega delle donne iugoslave, parte ricorrente nel procedimento del 7 novembre 1998
Budimirovic Dobrivoje	Presidente della "Srbijasuma"
Cekovic Jova	Funzionario dell'SPDR
Cicak Zoran	Consigliere speciale del Presidente della Banca Beogradska
Dabisljevic Sveta	Sindaco di Klina
Dacic Ivica	Portavoce dell'SPS
Damjanovic Jevrem	Direttore responsabile di "Ilustrovana Politika"
Danilovic Blagoje	Giudice dell'Alta Corte serba
Djedovic Gavriilo	Direttore generale per l'estero della Banca nazionale di Jugoslavia (BNJ)
Djonovic Ivko	Direttore generale del "Takovo"
Djordjevic Ljubisa	Direttore della Banca commerciale
Djordjevic Zivorad	JUL, Direttore responsabile del quotidiano "Borba"

Djurkovic Milivoje	Sindaco di Decani
Dobic Alexander	Funzionario della Banca Beogradska
Doknic Slobodan	Sindaco di Vucitrn
Dragan Tomic	Portavoce del Parlamento serbo e Direttore di Jugopetrol
Dragas Branko	Direttore generale della Banca Beogradska
Dragisic Stevo	SRS
Fodor Oskar	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Gajevic Gorica	Segretario generale dell'SPS
Govedarica Balsa	Presidente dell'Alta Corte serba
Ivancevic Sladjana	Direttore del marketing presso PGP RTS
Ivic Zivorad	Vicepresidente dell'SPS
Ivkovic Zoran	Ex dipendente delle "East Point Holdings"
Jablanovic Dragan	Sindaco di Leposavic
Jakovlevic Dusica	Direttore dell'Ufficio "Linee di credito" presso la Banca Beogradska
Jaksic Milorad	Direttore generale del "PTT Srbije"
Jovanovic Natasa	Capo regionale dell'SRS dello Sumadija
Jovanovic Zivotije	Capo della sezione dello JUL di Jagodino
Jovanovic Zoran	Proprietario di imprese serbe basate in Libano — Nana Sal e Menta Sal
Kalicanin Selimir	Capo della sezione dell'SPS Kosovska Mitrovica
Karic Dragomir	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karic Milenka	Donna d'affari, moglie di Bogoljub Karic
Karic Sreten	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Karic Zoran	Membro della famiglia Karic (banchieri, ecc.)
Kertes Mihail	Direttore della Dogana federale
Krgovic Ljubisa	Vicegovernatore della BNJ
Krsmanovic Dragisa	Procuratore di Stato della Serbia
Krstajic Marija	Direttore del "Galenika"
Lazarevic Ivan	Funzionario della Banca Beogradska
Lenard Tatjana	Membro della direzione dello JUL, Capo del programma di Informazione RTS
Lijesevic Dragan	Ufficio Cambio, BNJ
Lincevski Vladimir	Funzionario della Banca Beogradska
Ljubicic Vladimir	Direttore generale degli "Geneks Hotels"
Ljubic Radomir	Direttore generale del "Sloboda" di Cacak
Maljkovic Nebojsa	Membro della direzione dello JUL
Maljkovic Nebojsa	Presidente della compagnia di assicurazioni "Dunav"
Markovic Ivan	Portavoce dello JUL
Markovic Zoran	Direttore esecutivo della Banca Beogradska
Martinov Suzana	Funzionario della Banca Beogradska
Matic Olivera	Funzionario della Banca Beogradska
Matkovic Dusan	Direttore degli stabilimenti siderurgici di Smederero, Vice-presidente dell'SPS
Mihajlovic Ljubomir	Funzionario esecutivo della Banca commerciale
Mihajlovic Radoslav	Dirigente presso l'"EPS"
Mihaljevic Nena	Direttore del "Pekabeta"

Milekovic Dejan	Direttore responsabile di "TV BK Telekom"
Miletic Milivoje	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Milojevic Mihajlo	Presidente della Camera di commercio della RFJ
Milosevic Zoran	Sindaco di Obilic
Milovanovic Dragoljub-Minja	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Minic Milomir	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Miskovic Miroslav	Direttore della Banca Delta
Mitrovic Zeljko	Proprietario di "TV Pink"
Mrkovic Milutin	Direttore del "CIP"
Nicovic Djordje	Banchiere, ex Vicegovernatore della Banca Nazionale
Nikacevic Aleksandar	Direttore del "B92"
Nojic Vojislav	Sindaco di Kosovska Mitrovica
Pankov Radovan	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Pejic Bogoljub	Direttore responsabile del "Srpska Rec"
Percevic Goran	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Peric Bogdan	Sindaco di Gnjilane
Perucic Zlatan	Presidente della Banca Beogradska
Popovic Gordana	Funzionario della Banca Beogradska
Popovic Jovo	Capo del distretto di Pec
Puric Sanja	Speaker principale di "TV Politika"
Radenkovic Dejan	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Radevic Milorad	Capo della "Federazione patriottica" di Belgrado, Capo degli archivi serbi, parte ricorrente nel procedimento 23 ottobre 1998
Radovanovic Dusan	Capo regionale del Partito socialista serbo (SPS) di Nis
Radulovic Slobodan	Direttore generale di "C Market"
Raicevic Tomica	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Raicevic Aleksandar	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Ristic Ljubisa	Presidente dello JUL
Rodic Radoslav	Proprietario di "Rodic MB"
Rodic Milan	Membro della direzione dello JUL
Roza-Despotovic Gordana	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Rugova Hajrije	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Simic Dusan	Sindaco di Pristina
Simic Sima	Sindaco di Srbica
Sokolovacki Zivko	Membro della direzione dello JUL
Stambuk Vladimir	Membro della direzione dello JUL
Stanic Nikola	Vicegovernatore della BNJ

Stankovic Srboljub	Membro della direzione dello JUL
Stanojevic Momcilo	Sindaco di Djakovica
Stevovic Vesna	Funzionario della Banca Beogradska
Todorovic Tihomir	Direttore di "C-Market"
Tomasevic Ljiljana	Direttore esecutivo della Banca Beogradska
Tomic Milova	Sindaco di Podujevo
Trajkovic Zdravko	Capo del distretto di Kosovska Mitrovica
Trbojevic Zarko	Primo Vicegovernatore della BNJ
Uncanin Rajko	Direttore generale del "Grmec"
Veselinovic Slavko	Capo del Consiglio per l'informazione e la propaganda nell'ambito del consiglio dell'SPS
Vlatkovic Dusan	Governatore della Banca Nazionale di Jugoslavia
Vucic Borka	Direttore della Banca Beogradska
Vucurevic Boza	Uomo d'affari impiantato a Ginevra, coproprietario della Nivada
Zecevic Milija	Banchiere
Zecevic Miodrag	Banchiere
Zivanovic Milan	Direttore generale del "GSB"
Zivkovic Zivota	Membro del Consiglio esecutivo dell'SPS
Zvetkovic Zivota	SPS»

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 1° giugno 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1158/1999 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	56,9
	999	56,9
0707 00 05	052	76,1
	628	129,4
	999	102,7
0709 90 70	052	49,9
	999	49,9
0805 30 10	382	46,0
	388	47,8
	528	47,6
	999	47,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	76,3
	400	106,3
	508	72,6
	512	80,3
	524	66,1
	528	60,0
	804	98,5
	999	80,0
	0809 20 95	052
400		259,7
999		243,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1159/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,25	0,26	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,43	0,00	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1160/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esporta-

zione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	45,77 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	45,05 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	45,77 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	45,05 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4975
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	49,75
1701 99 10 9910	48,97
1701 99 10 9950	48,97
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4975

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1161/1999 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 1999****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,015 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 206 del 23.7.1998, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1162/1999 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 1999
che modifica il regolamento (CE) n. 1133/1999 relativo alla fornitura di carni
bovine alla Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che da una verifica è emerso che l'allegato I del regolamento (CE) n. 1133/1999⁽²⁾ della Commissione non è conforme al parere emesso dal comitato; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1133/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 64.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

CARNI BOVINE NON DISSATE — Partite da 1 a 6

CARNI BOVINE DISSATE — Partite 7 e 8

Destinazioni finali

	Partita n. 1	Partita n. 2	Partita n. 3	Partita n. 4	Partita n. 5	Partita n. 6	Partita n. 7	Partita n. 8	
								a)	b)
Repubblica di Karelia	300	—	300	—	180	—	—	—	—
Repubblica dei Comi	800	—	800	—	800	—	—	—	—
Regione di Arcangelo	600	—	600	—	500	180	—	—	—
Regione di Brjansk	300	—	300	—	180	—	—	—	—
Regione di Kaluga	400	—	400	—	—	380	—	—	—
Regione di Kostroma	300	—	300	—	—	480	—	—	—
Regione di Smolensk	300	—	300	—	—	300	—	—	—
Regione di Tver	—	300	—	300	—	180	—	—	—
Regione di Tula	—	500	—	400	—	340	—	—	—
Regione di Jaroslavl	—	400	—	500	—	180	—	—	—
Regione di Nizhnij-Novgorod	900	—	900	—	680	300	—	—	—
Repubblica del Daghestan	—	300	—	300	340	—	—	—	—
Repubblica degli Ingusci (Inguscezia)	—	200	—	200	—	460	—	—	—
Repubblica di Ossezia	—	200	—	200	280	—	—	—	—
Repubblica dei Ceceni	—	200	—	200	280	—	—	—	—
Regione di Perm	—	300	—	300	340	—	—	—	—
Regione di Sverdlovsk	400	2 100	400	2 100	800	1 620	—	—	—
Regione di Kemerovo	700	500	700	500	620	580	—	—	—
Totale	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500	3 000

Stadio di consegna:

Merce non scaricata, presso i posti di frontiera di Krasnoie o presso il porto di S. Pietroburgo.

Mezzo di trasporto:

Ogni partita dev'essere trasportata o integralmente per mare su una sola nave, o integralmente per terra.

Nella seconda ipotesi, qualora talune regioni di destinazione finale possano essere raggiunte per ferrovia ed altre con autocarri, all'offerta sono allegate due schede redatte conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 111/1999 e l'importo indicato nell'offerta deve corrispondere alla media ponderata dei costi per tonnellata.

Date limite per l'arrivo presso i posti di frontiera di Krasnoie o presso il porto di S. Pietroburgo:

- Partita n. 1: 25 agosto 1999
 - Partita n. 2: 5 settembre 1999
 - Partita n. 3: 3 settembre 1999
 - Partita n. 4: 6 agosto 1999
 - Partita n. 5: 5 agosto 1999
 - Partita n. 6: 10 agosto 1999
 - Partita n. 7: 31 luglio 1999
 - Partita n. 8: a) 16 agosto 1999
b) 1° settembre 1999.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1163/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

che determina, per la campagna 1999, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86 ⁽⁵⁾;

(2) considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

(3) considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1999, data l'assenza di

statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

(4) considerando che, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 13, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

(5) considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/96 ⁽⁷⁾, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 EUR;

(6) considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1323/90 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98 ⁽⁹⁾, il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in talune zone svantaggiate della Comunità; che, secondo le norme ivi previste, l'aiuto è subordinato alle stesse condizioni stabilite per il premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; che, data l'attuale incertezza che si registra sul mercato di alcuni Stati membri, per la campagna 1999 occorre autorizzare gli Stati membri a versare fin d'ora un importo pari al 90 % di questo aiuto;

(7) considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 12.4.1986, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 325 del 20.11.1986, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

⁽⁷⁾ GU L 190 del 31.7.1996, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98, che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

- (8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2467/98, e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1999, si stima la differenza seguente: 153,785 EUR/100 kg.

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

- produttori di agnelli pesanti: 24,113 EUR,
- produttori di agnelli leggeri: 19,290 EUR.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

- produttori di agnelli pesanti: 7,234 EUR/pecora,
- produttori di agnelli leggeri: 5,787 EUR/pecora.

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente: 19,290 EUR.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: 5,787 EUR pagabili per capra.

Articolo 4

Un acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽¹⁾, che gli Stati membri sono autorizzati a versare, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, è fissato come segue:

- 5,977 EUR per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento;
- 5,379 EUR per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;
- 5,379 EUR per capra, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il primo acconto sul premio integrativo per la campagna 1999 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio⁽²⁾, è fissato come segue:

- 2,045 EUR per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato;
- 2,045 EUR per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1164/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

**che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
della campagna di commercializzazione 1998/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è concesso un aiuto all'ammasso a favore degli organismi ammassatori per le quantità di uve sultanine, uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistate e per l'effettiva durata dell'ammasso;

(2) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuto alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/1999⁽⁴⁾, ha fissato le date delle campagne di commercializzazione;

(3) considerando che è opportuno fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1998/1999 e che, a tal fine, occorre tener conto dei criteri fissati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/95⁽⁶⁾, secondo cui l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e per 100 chilo-

grammi netti di uve secche sultanine della categoria 4 e di fichi secchi della categoria C; che per le uve secche si applicano due tassi di aiuto, il primo fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'acquisto del prodotto da parte dell'organismo ammassatore e il secondo per l'ammasso successivo a tale periodo;

(4) considerando che l'aiuto all'ammasso è calcolato tenendo conto dei costi tecnici dell'ammasso e del finanziamento del prezzo di acquisto pagato per i prodotti;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 1998/1999, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

- a) 0,0204 EUR/100 kg netti al giorno fino al 29 febbraio 2000 e a 0,0080 EUR/100 kg netti al giorno a partire dal 1° marzo 2000 per l'uva sultanina di categoria 4;
- b) 0,0223 EUR/100 kg netti al giorno per i fichi secchi della categoria C.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 31.3.1999, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 72 del 13.3.1985, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 4.8.1995, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1165/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda; che, a norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare; che il regolamento (CE) n. 1105/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/1999 ⁽⁶⁾, ha fissato il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal suddetto paragrafo;

considerando che i quantitativi chiesti il 31 maggio 1999 superano il quantitativo disponibile di 3 400 t; che è quindi necessario fissare una percentuale unica di ridu-

zione per le domande di titolo di esportazione presentate il 31 maggio 1999;

considerando che, data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che esse acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1105/1999 il 31 maggio 1999, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 33,55 % per il riso delle destinazioni 02 e 03 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1105/1999.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 1° giugno 1999 per le destinazioni 02 e 03, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1105/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.⁽⁵⁾ GU L 133 del 28.5.1999, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 62.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 26 maggio 1999
relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(1999/358/CE, CECA, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 223,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 ter,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'e-
nergia atomica, in particolare l'articolo 139,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del protocollo
sullo statuto CE della Corte di giustizia della Comunità
europea e delle corrispondenti disposizioni dei protocolli
sugli statuti della Corte di giustizia della Comunità
europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità
europea dell'energia atomica e in seguito alla morte del
signor Kraterós Ioánnou, occorre procedere alla nomina
di un giudice per la restante durata del mandato del
signor Kraterós Ioánnou,

DECIDONO:

Articolo 1

È nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità
europee, a decorrere dal 26 maggio 1999 e sino al 6
ottobre 2003 incluso, il signor Vassílios Skourís.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta uffi-
ciale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

Il presidente
D. von KYAW

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 che nomina un membro del Comitato delle regioni

(1999/359/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione 98/110/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. José Antonio Ardanza Garro, membro titolare, comunicate al Consiglio in data 19 marzo 1999;

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Juan José Ibarretxe Markuartu è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. José Antonio Ardanza Garro per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1999
che nomina un membro del Comitato delle regioni

(1999/360/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione 98/110/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1998 ⁽¹⁾, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Oskar Lafontaine, membro titolare, comunicate al Consiglio in data 26 marzo 1999;

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Reinhard Klimmt è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Oskar Lafontaine per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

H. EICHEL

⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.1998, pag. 19.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1076/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 131 del 27 maggio 1999)

Pagina 4, allegato, codice NC 1703 10 00, seconda e terza colonna:

anziché: «1703 10 00 (1) 5,75 0,41»,

leggi: 1703 10 00 (1) 6,07 0,31».

Rettifica del regolamento (CE) 1135/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, che indice una seconda gara per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 135 del 29 maggio 1999)

Pagina 88, allegato I, punto 4. Stampigliatura, primo comma:

anziché: «EU-000/1999»,

leggi: «EU-1135/1999».
